Capo III

Rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Art. 13

Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

- 1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 7, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
- «1-bis. Il comitato regionale si riunisce almeno due volte l'anno e puo' essere convocato anche su richiesta dell'ufficio territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro.»;
 - b) all'articolo 8:
 - 1) al comma 1:
- 1.1. le parole «e indirizzare» dalle per sostituite sono per programmare e valutare, fini del anche ai coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale»;
 - 1.2. le parole: «negli attuali» sono sostituite dalla

seguente: «nei»;

- 1.3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli organi di vigilanza alimentano un'apposita sezione del Sistema informativo dedicata alle sanzioni irrogate nell'ambito della vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.»;
 - 2) al comma 2:
- 2.1. le parole «Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero della salute»;
- 2.2. dopo le parole «dal Ministero dell'interno» sono inserite le seguenti: «dal Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale»;
- 2.3. le parole: «dall'IPSEMA e dall'ISPESL», sono sostituite dalle seguenti: «dall'INPS e dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro»;
- 2.4. dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Ulteriori amministrazioni potranno essere individuate con decreti adottati ai sensi del comma 4.»;
- il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. garantisce le funzioni occorrenti gestione alla tecnica informatica del SINP e al sviluppo, rispetto di suo nel quanto disciplinato dal regolamento (UE) 2016/679 e dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e, a tale fine, e' titolare del trattamento dei dati secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 196. L'INAIL rende disponibili ai Dipartimenti prevenzione delle Aziende sanitarie locali, per l'ambito territoriale di competenza, e all'Ispettorato nazionale del lavoro i dati relativi alle aziende assicurate, agli infortuni denunciati, ivi sotto la soglia di indennizzabilita', e alle professionali denunciate.»;
- 4) al comma 4, primo periodo, le parole da «Ministro del lavoro» fino a «pubblica amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale» e le parole «da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, vengono definite» sono sostituite dalle seguenti: «sono definiti i criteri e»;
- 4 e' inserito il seguente: 5) dopo il comma «4-bis. Per l'attivita' di coordinamento e sviluppo del SINP, con decreto Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, e' ridefinita la composizione del Tavolo tecnico per lo sviluppo e il coordinamento del sistema informativo nazionale per prevenzione (SINP), istituito ai sensi dell'articolo 5 del del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del della salute 25 maggio 2016, n. 183.»;
 - 6) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. La partecipazione

delle parti sociali al Sistema informativo avviene attraverso la periodica consultazione in ordine ai flussi informativi di cui al comma 6.»;

- c) all'articolo 13:
- 1) al comma 1, dopo le parole «e' svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio» sono aggiunte le seguenti: «, dall'Ispettorato nazionale del lavoro»;
 - 2) il comma 2 e' abrogato;
- 3) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. La vigilanza di cui al presente articolo e' esercitata nel rispetto del coordinamento di cui agli articoli 5 e 7. A livello provinciale, nell'ambito della programmazione regionale realizzata ai sensi dell'articolo 7, le aziende sanitarie locali e l'Ispettorato nazionale del lavoro promuovono e coordinano sul piano operativo l'attivita' di vigilanza esercitata da tutti gli organi di cui al presente articolo. Sono adottate le conseguenti modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2007.»;
 - 4) al comma 6:
- 4.1. dopo le parole «L'importo delle somme che l'ASL» sono inserite le seguenti: «e l'Ispettorato nazionale del lavoro»;
- 4.2. le parole «l'apposito capitolo regionale» sono sostituite dalle seguenti: «rispettivamente, l'apposito capitolo regionale e il bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro»;
- 4.3. dopo le parole «svolta dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL.», sono inserite le seguenti: «e dall'Ispettorato»;
- 5) dopo il comma 7 e' aggiunto ilseguente: L'Ispettorato nazionale del lavoro e' tenuto a presentare, 30 giugno di ogni anno al Ministro del lavoro e delle sociali per la trasmissione al Parlamento, una relazione analitica sull'attivita' svolta in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare e che dia conto dei risultati conseguiti settori produttivi e delle prospettive di programmazione ed efficacia dell'attivita' di vigilanza nei luoghi di lavoro.»;
 - d) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente:
- «Art. 14 (Provvedimenti degli organi di vigilanza contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della sicurezza dei lavoratori). - 1. Ferme restando le attribuzioni previste dagli articoli 20 e 21, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, al fine di far cessare il pericolo per la tutela nonche' salute e la sicurezza dei lavoratori, di contrastare lavoro irregolare, l'Ispettorato nazionale del lavoro provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione instaurazione del rapporto di lavoro nonche', a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all'Allegato I. Il provvedimento di sospensione e' adottato in relazione parte dell'attivita' imprenditoriale interessata dalle violazioni alternativamente, dell'attivita' lavorativa prestata dai lavoratori

interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell'Allegato I. Unitamente al provvedimento di sospensione l'Ispettorato nazionale del lavoro puo' imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.

- 2. Per tutto il periodo di sospensione e' fatto divieto all'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione. A tal fine il provvedimento di sospensione e' comunicato all'Autorita' Nazionale Anticorruzione (ANAC), al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, per gli aspetti di rispettiva competenza al fine dell'adozione da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili del provvedimento interdittivo.
- 3. L'Ispettorato nazionale del lavoro adotta i provvedimenti di cui al comma 1 per il tramite del proprio personale ispettivo nell'immediatezza degli accertamenti nonche', su segnalazione di altre amministrazioni, entro sette giorni dal ricevimento del relativo verbale.
- 4. I provvedimenti di cui al comma 1, per le ipotesi di irregolare, non trovano applicazione nel caso in cui il risulti l'unico occupato dall'impresa. In ogni caso di sospensione, gli effetti della stessa possono essere fatti decorrere giorno lavorativo successivo dodici del ovvero dalla dell'attivita' lavorativa in corso che non puo' essere salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente di o dei grave rischio per la salute dei lavoratori terzi pubblica incolumita'.
- 5. Ai provvedimenti del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
- 6. Limitatamente ai provvedimenti adottati in occasione dell'accertamento delle violazioni in materia di prevenzione incendi, provvede il Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente. Ove gli organi di vigilanza o le altre amministrazioni pubbliche rilevino possibili violazioni in materia di prevenzione incendi, ne danno segnalazione al competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, il quale procede ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
- 7. În materia di prevenzione incendi, in ragione della competenza esclusiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco prevista dall'articolo 46, trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 16, 19 e 20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
- 8. I poteri di cui al comma 1 spettano anche ai servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali nell'ambito di accertamenti in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro.
- 9. E' condizione per la revoca del provvedimento da parte dell'amministrazione che lo ha adottato:
- a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza;
- b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di

tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;

- c) la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni nelle ipotesi di cui all'Allegato I;
- d) nelle ipotesi di lavoro irregolare, il pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2.500 euro fino a cinque lavoratori irregolari e pari a 5.000 euro qualora siano impiegati piu' di cinque lavoratori irregolari;
- e) nelle ipotesi di cui all'Allegato I, il pagamento di una somma aggiuntiva di importo pari a quanto indicato nello stesso Allegato I con riferimento a ciascuna fattispecie.
- 10. Le somme aggiuntive di cui alle lettere d) ed e) sono raddoppiate nelle ipotesi in cui, nei cinque anni precedenti alla adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione.
- 11. Su istanza di parte, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui al comma 9, la revoca e' altresi' subordinatamente al pagamento del venti per cento della aggiuntiva dovuta. L'importo residuo, maggiorato del cinaue versato entro sei mesi dalla data di presentazione dell'istanza di revoca. In caso di mancato versamento o di versamento parziale dell'importo residuo entro detto termine, il provvedimento di accoglimento dell'istanza di cui al presente comma costituisce titolo esecutivo per l'importo non versato.
- 12. E' comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.
- 13. Ferma restando la destinazione della percentuale prevista dall'articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, l'importo delle somme aggiuntive di cui al comma lettere d) ed e), integra, in funzione dell'amministrazione che adottato i provvedimenti di cui al 1. il bilancio comma dell'Ispettorato nazionale del lavoro o l'apposito capitolo regionale ed e' utilizzato per finanziare l'attivita' di prevenzione nei luoghi lavoro svolta dall'Ispettorato nazionale del dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL.
- 14. Avverso i provvedimenti di cui al comma 1 adottati per preventiva l'impiego di lavoratori comunicazione di senza instaurazione del rapporto di lavoro e' ammesso ricorso, giorni, all'Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente, il quale si pronuncia nel termine di 30 giorni notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo ricorso si intende accolto.
- 15. Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione di cui al presente articolo e' punito con l'arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.
- 16. L'emissione del decreto di archiviazione per l'estinzione delle contravvenzioni, accertate ai sensi del comma 1, a seguito della conclusione della procedura di prescrizione prevista dagli

articoli 20 e 21, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, comporta la decadenza dei provvedimenti di cui al comma 1 fermo restando, ai fini della verifica dell'ottemperanza alla prescrizione, anche il pagamento delle somme aggiuntive di cui al comma 9, lettera d).»;

- e) all'articolo 51:
- 1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Il Ministero del lavoro istituisce il repertorio degli organismi paritetici, previa definizione dei criteri identificativi, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.»;
 - 2) il comma 8-bis e' sostituito dai seguenti:
- «8-bis. Gli organismi paritetici comunicano annualmente all'Ispettorato nazionale del lavoro e all'INAIL i dati relativi:
- a) alle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e a quelle che hanno svolto l'attivita' di formazione organizzata dagli stessi organismi;
- b) ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali;
 - c) al rilascio delle asseverazioni di cui al comma 3-bis.
- 8-ter. I dati di cui al comma 8-bis sono utilizzati ai fini della individuazione di criteri di priorita' nella programmazione della vigilanza e di criteri di premialita' nell'ambito della determinazione degli oneri assicurativi da parte dell'INAIL.»;
 - f) all'articolo 99, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
- cui al comma «1-bis. Le comunicazioni di 1 alimentano una apposita banca dati istituita presso l'Ispettorato nazionale del lavoro, ferma l'interoperabilita' con le banche dati esistenti. decreto del direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro sono individuate le modalita' tecniche, la data di effettivo avvio dell'alimentazione della banca dati e le modalita' di condivisione delle informazioni con le Pubbliche Amministrazioni interessate.»;
- g) l'Allegato I e' sostituito dall'Allegato I al presente decreto.
- 2. In funzione dell'ampliamento delle competenze di cui al comma 1, 1), l'Ispettorato nazionale del numero lavoro biennio autorizzato. per il 2021-2022, bandire a concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con indeterminato, lavoro subordinato a tempo in aggiunta assunzionali previste a legislazione vigente corrispondente incremento della vigente dotazione organica, contingente di personale ispettivo pari a 1.024 unita' da nell'Area terza, posizione economica F1, del CCNL comparto Funzioni Centrali. A tal fine e' autorizzata la spesa di euro 22.164.286 il 2022 e di euro 44.328.571 a decorrere dal 2023 in relazione alle assunzioni di cui al presente comma, nonche' di euro 9.106.800 per il 2022 e di euro 6.456.800 a decorrere dal 2023 per le funzionamento connesse alle medesime assunzioni, nonche' di euro 2022 per il in relazione alle spese relative svolgimento e alla gestione dei concorsi pubblici.
- 3. Al fine di rafforzare l'attivita' di vigilanza sull'applicazione delle norme in materia di diritto del lavoro, legislazione sociale e

- sicurezza sui luoghi di lavoro, il contingente di personale dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 826, comma 1, del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' incrementato di 90 unita' in soprannumero rispetto all'organico attuale a decorrere dal 1º gennaio 2022.
- 4. All'articolo 826, comma 1, del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'alinea, le parole: «570 unita'» sono sostituite dalle seguenti: «660 unita'»;
- b) alla lettera b), il numero «6» e' sostituito dal seguente:
 «8»;
 - c) la lettera c) e' abrogata;
- d) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) ispettori: 246»;
- e) la lettera f) e' sostituita dalla seguente: «f) appuntati e carabinieri: 229».
- 5. Al fine di ripianare i propri livelli di forza organica, l'Arma dei carabinieri e' autorizzata ad assumere, in deroga alle ordinarie facolta' assunzionali, un corrispondente numero di unita' di personale, ripartite in 45 unita' del ruolo ispettori e in 45 unita' del ruolo appuntati e carabinieri, a decorrere dal 1º settembre 2022. A tal fine e' autorizzata la spesa di euro 658.288 per l'anno 2022, euro 3.756.018 per l'anno 2023, euro 4.328.623 per l'anno 2024, euro 4.544.998 per l'anno 2025, euro 4.595.330 per l'anno 2026, euro 4.668.246 per l'anno 2027, euro 4.713.412 per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, euro 4.766.424 per l'anno 2032 e euro 4.846.170 annui a decorrere dall'anno 2033.
- 6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 45.329.374 euro per l'anno 2022, 64.941.389 euro per l'anno 2023, 65.513.994 euro per l'anno 2024, 65.730.369 euro per l'anno 2025, 65.780.701 euro per l'anno 2026, 65.853.617 euro per 2027, l'anno 65.898.783 euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, 65.951.795 euro per l'anno 2032 e 66.031.541 euro annui a decorrere dall'anno 2033, provvede ai sensi dell'art. 17.